

---

Questa dovrebbe servire

CIRCOLARE N. 28/E marzo 2008

### **3. Il nuovo ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni: i negozi fiduciari**

Ciò posto con riferimento ai vincoli di destinazione, espressamente menzionati dalla legge, qualche chiarimento merita invece l'inclusione, affermata dalla Circolare 3 del 2008, del negozio fiduciario nel campo di applicazione della nuova imposta sulle successioni e donazioni.

Come la scrivente ha avuto più volte modo di chiarire (si veda, in particolare, Atto Camera - C.F. - del 29 luglio 2004 n. 5-03395 - Risposta del Governo ad interrogazione dell'on. Benvenuto), con l'espressione "negozio fiduciario" può farsi riferimento a fattispecie tra loro diverse, per le quali vige un differente trattamento fiscale.

Il negozio fiduciario in genere è un contratto atipico, mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro (fiduciario) un diritto o la mera legittimazione al relativo esercizio, sulla base di un accordo (il cosiddetto *pactum fiduciae*) che vincola le parti, stabilendo modalità, tempi, condizioni di esercizio del diritto e che fissa principalmente lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare.

Nel sistema sono di norma conosciuti due modelli di fiducia, quella cosiddetta "romanistica" e quella "germanistica".

Nella fiducia di tipo germanistico, si verifica una semplice scissione tra titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo, invece, al fiduciario).

Nella fiducia di tipo romanistico, invece, si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, con ciò realizzandosi un effetto traslativo voluto dalle parti, anche se limitato, nei rapporti interni, dal contenuto del *pactum fiduciae*.

Ciò premesso sotto il profilo generale, la distinzione tra fiducia romanistica e 6 fiducia germanistica non è priva di rilievo dal punto di vista fiscale, soprattutto ai fini dell'applicazione della nuova imposta sulle successioni e donazioni.

#### **4.1. La fiducia germanistica: l'intestazione fiduciaria di azioni e quote**

Il modello della fiducia germanistica trova applicazione, secondo le ricostruzioni della dottrina maggioritaria, nei casi di intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria.

Tenuto conto della natura dei beni in esame (azioni e valori mobiliari in genere) e delle rispettive regole di circolazione, infatti, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento il principio

della separazione, realizzata attraverso il negozio fiduciario, della titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio.

Al modello cosiddetto germanistico, in particolare, si è ispirato il legislatore fin dal momento in cui ha dettato la disciplina delle “società fiduciarie” che l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 definisce come “*quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere l’amministrazione dei beni per conto dei terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni*”.

Anche attraverso norme di legge successive, il legislatore ha confermato che nei casi di intestazione fiduciaria di azioni e titoli in genere, la proprietà del bene (in capo al fiduciante) è separata dalla legittimazione all’esercizio (in capo alla fiduciaria), imponendo alle società fiduciarie una serie di obblighi concernenti principalmente la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. A mero titolo di esempio, si ricordano l’articolo 1, ultimo comma, del R.D. 29 marzo 1942, n. 239 secondo il quale “*le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a* 7

*dichiarare le generalità degli **effettivi proprietari** dei titoli stessi” o ancora l’articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ai sensi del quale “le società fiduciarie devono comunicare...i nomi degli **effetti proprietari** delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi...”.*

Anche la giurisprudenza maggioritaria si è orientata in tal senso, ora richiamando il modello della fiducia germanistica nel caso delle intestazioni fiduciarie dei titoli, ora basandosi su quelle esplicite disposizioni di legge che riconoscono quale effettivo proprietario il fiduciante; ciò in particolare ha portato i giudici ad affermare che *“la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà “sostanziale” ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società”* (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) o ancora che *“nella società fiduciaria, i fiducianti.. vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati”* (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943. Diffusa è questa affermazione anche in sede di giurisprudenza di merito, per la quale, si veda, per tutte, Trib. Trani, 29 settembre 2003).

---

Ho ricevuto un atto di cessione di quote con il quale una società fiduciaria ha trasferito ad altra società fiduciaria, su incarico del fiduciante, una partecipazione societaria.

Trattandosi di trasferimento di intestazione fiduciaria ho tassato con 168 euro.

Ora la Agenzia Entrate mi chiede l'imposta sulle donazioni (8%), ai sensi della circolare 3/2008, pag. 21 e ss., che tratta della costituzione di vincoli di destinazione e dei negozi fiduciari.

Avevo conservato l'allegato articolo di Busani, contrario all'interpretazione portata dalla circolare.

Non sono riuscito a trovare altro di più recente, per provare a ribattere la pretesa dell'Agenzia delle Entrate.

C'è qualcuno che ha altro materiale od esperienze in proposito?